



COMUNE DI SAN LORENZO

89069 Città Metropolitana di Reggio di Calabria

Piazza Bruno Rossi, 1 – cap. 89069
P.I. 00283710804 - Tel. 0965/721395 fax 0965/721023
UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 13 DEL 20/03/2020

Oggetto: ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DPCM 8, 9 E 11 MARZO 2020.

IL SINDACO

PREMESSO CHE: l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità, necessita dell'adozione di disposizioni atte a contrastare l'emergenza epidemiologica adottando misure di prevenzione e, ove possibile, di contenimento alla diffusione del predetto virus;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19", con la quale viene fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19, nonché a tutti coloro che abbiano fatto rientro in Italia provenienti dalle aree a rischio, di denunciare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'A.S.P. territorialmente competente;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale che ha portato il Governo ad estendere all'intero territorio nazionale le misure drastiche di contenimento già previste dall'art.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 per le cosiddette "zone rosse";

VISTA l'Ordinanza nr.7 del 14.03.2020 a firma del Governatore della Regione Calabria Jole Santelli avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale”, emessa ai sensi dell'art.50 D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. per ragioni di tutela della salute pubblica, la quale ha disposto che chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni da qualunque altra Regione, debba essere sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva per 14 (quattordici) giorni e debba comunicare tale circostanza direttamente - attraverso il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676 - al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, che adotterà le misure già previste dai protocolli regionali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)”;

RICHIAMATA la nota protocollo n. 2469 del 10/03/2020 stesa da questo Ente e a firma della Vicesindaco Dr.ssa Battaglia Carmela, con la quale si attiva la squadra di Protezione Civile ARCIPESCA F.I.S.A. per i servizi di assistenza alla popolazione, monitoraggio rischi e segnalazione alle forze dell'ordine inottemperanze ai decreti ministeriali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)”;

CONSIDERATO che continuano a pervenire, nonostante le varie ordinanze, segnalazioni in merito alla violazione ai DPCM nonché alle ordinanze finora emanate;

RITENUTO che in tale contesto è essenziale la prevenzione e che è assolutamente necessario adottare misure di contenimento più incisive atte ad arginare il propagarsi del Covid19, considerando inoltre i casi di positività al COVID19 verificatisi nei paesi limitrofi;

RITENUTO pertanto, nella qualità di autorità sanitaria locale, di dover emanare un provvedimento contingibile e urgente a tutela della salute pubblica, in attesa che il governo decida di adottare misure più incisive atte a limitare i movimenti di chi ancora non vuole rendersi conto della drammaticità del momento che stiamo vivendo;

VISTO l'art.50 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L.;

ORDINA

Con effetto immediato e fino alla fine dello stato di emergenza nazionale nelle vie e le piazze di tutto il territorio Comunale, nonché nei campi sportivi, parchi giochi, piazzali, lungomare perdura

IL DIVIETO ASSOLUTO DI PASSEGGIO E ATTIVITÀ SPORTIVA, ANCHE SINGOLARMENTE SVOLTA e non rientrante tra le situazioni di necessità espressamente indicate nei D.P.C.M. 8, 9 e 11 marzo 2020 ed ulteriormente evidenziate nella circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/ 117(2) /U ff II I-Prot.Civ. del 12.03.2020.

- L'attività motoria e/o sportiva all'aperto è ritenuta “necessaria” ove sia comprovata da certificazione medica;

DIVIETO DI INGRESSO IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

- Non sono ammessi spostamenti in entrata ed in uscita dal Comune di San Lorenzo né all'interno dello stesso comune per motivi diversi da quelli indicati nel DPCM dell'8 marzo 2020 ovvero comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio/residenza.
- È vietato l'ingresso ai non residenti se non rientrano negli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o per oggettiva necessità, autocertificati di volta in volta, consentiti dai DPCM 8 e 11 marzo 2020 e rispondenti a comprovate e non rinviabili esigenze primarie di cui alla circolare del Ministero dell'Interno N. 15350/117(2) /Uff II. I Prot. Civile;
- In tal senso non è consentito quindi raggiungere abitazioni/domicili diversi da quelli presso i quali si ha stabile residenza/domicilio. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone. Situazioni di necessità sono quelle che riguardano “l'acquisto di beni essenziali”, come ad

esempio fare la spesa o recarsi in farmacia. Anche in questi casi si raccomanda di contingentare gli spostamenti (es: una volta ogni tre giorni e un solo componente del nucleo familiare per volta).

- Gli animali domestici d'affezione possono essere portati fuori da casa per le esigenze fisiologiche, ma nelle adiacenze dell'abitazione (massimo 100 metri dalla propria abitazione) e per il tempo strettamente necessario, mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.

Resta autorizzato altresì:

- L'ingresso nel territorio comunale della consegna a domicilio di generi alimentari, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, a condizione che l'esercente commerciale sia munito di nominativi delle persone a cui è diretta la consegna da esibire durante i controlli;
- L'ingresso nel territorio comunale della consegna a domicilio di farmaci;

Si ribadisce l'esigenza di attenersi scrupolosamente alle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del COVID19 contenute nei Decreti ampiamente divulgati.

La presente ordinanza non si applica:

- Ai mezzi che garantiscono il rifornimento degli esercizi commerciali che offrono beni di prima necessità;
- Ai Volontari della squadra di Protezione Civile ARCIPESCA F.I.S.A.;
- Ai postini o ai corrieri;
- Al personale medico e sanitario;
- Alle categorie di cui all'art. 21 del Decreto Legge 2 Marzo 2020, n. 9 art. 21 e al Decreto Legge n. 14/2020 art. 7

AVVERTE CHE

- La presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a fine emergenza epidemiologica;
- In caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia alle Autorità competenti;
- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6.

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Reggio Calabria;
- Polizia Municipale di San Lorenzo,
- Comando Stazione Carabinieri Melito Porto Salvo;
- Caserma Carabinieri Bagaladi;
- Comando PS Condofuri;
- Carabinieri Forestale;
- Albo Pretorio on line – sezione “ordinanze”;

Dalla Sede Municipale lì 20/03/2020

Vicesindaco
F.to Dr.ssa Carmela Battaglia